Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 220 del 18 settembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 settembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1984.

Criteri generali e procedure per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero nonchè scuole ed istituzioni assimilate (art. 1, penultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1985.

Indizione degli esami per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero (art. 1, comma sesto, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1985.

Programmi e prove d'esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove, fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere (art. 1, ultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1984.

Criteri generali e procedure per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero nonché scuole ed istituzioni assimilate (art. 1, penultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Viste le leggi 3 gennaio 1960, n. 102 e 19 maggio 1965, n. 577;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 153;

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 327;

Vista la legge 13 novembre 1980, n. 789;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Considerato che occorre provvedere a regolamentare la disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero;

Considerato che è necessario effettuare un'accurata selezione del personale da destinare all'estero mirante ad accertare l'idoneità complessiva dei candidati ad operare in un contesto culturale straniero nel quale si impone che essi, oltre ad essere dotati dei requisiti professionali, culturali e linguistici, comprovino costantemente spirito di iniziativa, competenza e senso del dovere;

Ravvisando nell'invio all'estero di personale di ruolo dello Stato un mezzo mirante non solo ad assolvere i compiti specifici ed istituzionali culturali e scolastici, ma anche un importante strumento di promozione culturale dell'Italia all'estero, nel quadro dello sviluppo delle attività nazionali all'estero e del coordinamento di tali attività svolte dall'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Criteri generali di reclutamento

Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero è scelto tra il personale di ruolo fornito, oltre che di specifici requisiti professionali, culturali e linguistici, della preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni da svolgere all'estero.

La selezione viene effettuata a mezzo di esami scritti ed orali integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali e si basa sull'accertamento dei predetti requisiti e della effettiva padronanza della lingua dell'area di destinazione, nonché sulla verifica del possesso di approfondite conoscenze dei caratteri culturali, politici, sociali e scolastici dei principali Paesi dell'area stessa.

Le aree linguistiche di destinazione sono indicate nel successivo art. 6.

Il personale da destinare all'estero dovrà anche dimostrare attitudine all'espletamento delle proprie funzioni all'estero ove dovrà ispirare il proprio comportamento a principi di decoro e di disciplina imposti dal suo inserimento operativo in un contesto scolastico-culturale-accademico straniero e dalla funzione rappresentativa propria dell'ufficio diplomatico-consolare, dal quale, per il periodo di permanenza all'estero, gerarchicamente e funzionalmente dipende.

Art. 2.

Contingente del personale da destinare all'estero, indizione degli esami e nomina delle commissioni giudicatrici.

Con separati decreti sono stabiliti i contingenti del personale di ruolo da assegnare alle istituzioni di cui al precedente art. 1, indetti gli esami e nominate le relative commissioni giudicatrici.

Art. 3.

Categorie di personale da destinare all'estero

1) Fatte salve le variazioni da stabilirsi con il decreto di indizione degli esami di cui al precedente art. 2, può essere destinato all'estero, per svolgere le sottoindicate funzioni, il personale docente, direttivo e ispettivo appartenente alle categorie appresso specificate:

a) nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 (corsi a beneficio dei connazionali all'estero)

Categoria	Funzioni	Codice funzioni
Insegnanti scuola materna	insegnamento	001
Insegnanti elementari	insegnamento	002
Docenti materie letterarie scuola secondaria di primo grado (classe LVII)	insegnamento	003
Direttori didattici	direttive	004
Presidi scuole secondarie di primo grado	direttive	005

b) nelle scuole italiane all'estero (statali e non statali), nelle sezioni italiane delle scuole europee nonché nelle scuole straniere primarie e secondarie di primo e secondo grado

Categoria	Funzioni	Codice funzioni
Insegnanti scuola materna	insegnamento	006
Insegnanti elementari	insegnamento	007
Docenti materie letterarie scuola secondaria di primo grado (classe LVII)	insegnamento	008
Docenti scuola secondaria di primo grado di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe LXXXV)	insegnamento	009
Docenti di lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di primo grado (classe LX)	insegnamento	009-*bis*
Docenti di educazione tecnica nella scuola secondaria di primo grado (classe XXXIX)	insegnamento	009-*ter*
Docenti di educazione artistica nella scuola secondaria di primo grado (classe XXXIV)	insegnamento	009 *quater*
Docenti di educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe XXXVIII)	insegnamento	009 *quinq.*
Docenti scuola secondaria di secondo grado di:		
lingua e civiltà straniere (inglese e francese) nella scuola secondaria di secondo grado (classe LXII)	insegnamento	010
costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe XX)	insegnamento	010-*bis*
discipline e tecniche commerciali e aziendali (classe XXIII)	insegnamento	011
discipline giuridiche ed economiche (classe XXV)	insegnamento	012
disegno e storia dell'arte (classe XXXII)	insegnamento	013
elettrotecnica (classe XLI)	insegnamento	014
matematica (classe LXIII) purché con l'abilitazione all'insegnamento della fisica	insegnamento	016
matematica applicata (classe LXIV) purché con l'abilitazione all'insegnamento della fisica	insegnamento	017
matematica e fisica (classe LXV)	insegnamento	018
materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (classe LXVI)	insegnamento	019
materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali (classe LXIX)	insegnamento	020
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe LXXII)	insegnamento	021
meccanica, macchine e disegno (classe LXXV)	insegnamento	022
scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (classe LXXXIV)	insegnamento	023
scienze naturali, chimica e geografia (classe LXXXVI)	insegnamento	024
filosofia, scienze dell'educazione e storia (classe XLIII)	insegnamento	025
topografia, ecc. (classe CXIV)	insegnamento	026
Direttori didattici	direttive	027
Presidi di scuola secondaria di primo grado	direttive	028
Presidi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado	direttive	029

c) negli istituti italiani di cultura

Categoria	Funzioni	Codice funzioni
Personale ispettivo tecnico periferico, personale direttivo delle scuole statali di ogni ordine e grado, docenti della istruzione secondaria ed artistica dei ruoli dello Stato purché titolari di una delle seguenti classi di concorso: XLII/XLIII/LVII/LX/LXII/LXVI/LXIX/LXXII/LXXXII/XCII	addetto	030
Assistenti e ricercatori di ruolo nelle università statali	addetto	030
Funzionari delle ex carriere direttive (esclusi impiegati provenienti da altre carriere) dei ruoli dello Stato	addetto	030
Docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado limitatamente ai titolari di una delle seguenti classi di concorso: LXVI/LXIX/LXXII	addetto linguistico	031
Assistenti e ricercatori di ruolo nelle università statali appartenenti alle facoltà di lingue, lettere e magistero nei dipartimenti di italiano	addetto linguistico	031
Docenti universitari ordinari ed associati dei ruoli dello Stato	direttore di istituto	032
Funzionari delle carriere dirigenziali dello stato	direttore di istituto	032

d) nelle istituzioni straniere di istruzione universitaria

Categoria	Funzioni	Codice funzioni
Docenti degli istituti di istruzione secondaria e artistica dei ruoli dello Stato titolari delle seguenti classi di concorso: LVII/LXVI/LXIX/LXXII	lettore	033
Assistenti e ricercatori di ruolo nelle università statali appartenenti alle facoltà di lingue, lettere, storia e filosofia e magistero	lettore	033
Docenti universitari ordinari ed associati dei ruoli dello Stato: cattedre di lingua e letteratura italiana, letteratura italiana moderna e contemporanea, storia della lingua italiana, presso le facoltà di lingue, lettere, storia e filosofia e magistero	docente di cattedra	034

2) Fatte salve le variazioni da stabilirsi con il decreto di indizione degli esami di cui al precedente art. 2, può essere destinato all'estero, per svolgere le corrispondenti mansioni nelle istituzioni, scuole ed istituti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), il seguente personale non docente appartenente ai ruoli provinciali della scuola statale (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420):

Categoria	Mansioni	Codice mansioni
Segretari (ex carriera di concetto) . .	vedi D.P.R. n. 420/1974	101
Applicati di segreteria (ex carriera esecutiva)	vedi D.P.R. n. 420/1974	102
Bidelli (ex carriera ausiliaria)	vedi D.P.R. n. 420/1974	103

Il personale di cui al comma secondo dell'art. 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, può partecipare alle prove di selezione, per un eventuale nuovo impiego presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, indipendentemente dall'appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo, purché aspiri al conferimento di funzioni non superiori a quelle attualmente svolte, salvo che tale personale possa far valere altra superiore qualifica, nel frattempo conseguita.

Art. 4.

Modalità di svolgimento degli esami - Correzione delle prove scritte - Verbalizzazione

Gli esami scritti ed orali si svolgono a Roma, in un'unica sessione, e le relative spese di viaggio e soggiorno sono a totale carico degli interessati.

Le commissioni giudicatrici, il giorno fissato per ciascuna prova scritta provvedono, in apposite riunioni preliminari, da tenersi prima dell'inizio della prova stessa, alla scelta degli argomenti da assegnare ai candidati.

La vigilanza durante le prove è affidata agli stessi membri della commissione ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti tra il personale dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici, eventualmente coadiuvate dai commissari di vigilanza aggregati, effettuano l'appello nominale dei candidati e provvedono all'accertamento dell'identità personale dei candidati stessi, sulla base dell'esibizione di valido documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione.

Durante le prove ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno, per qualsiasi motivo, e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari e vocabolari di italiano o di lingue straniere, con esclusione di enciclopedie e simili.

Tanto la minuta delle prove scritte, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato, che sarà pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubili), del luogo e della data di nascita; quindi consegna tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della Commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato insieme al verbale della singola prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi.

Il presidente della Commissione, nel giorno di inizio della revisione degli elaborati delle prove scritte, procede, preliminarmente alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo l'individuazione dei candidati che hanno svolto le prove e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato le prove. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la Commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene trascritto il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal componente la commissione o eventuale sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulle prove corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 5.

Prove d'esame e relativi programmi

Gli esami scritti consistono in una o più prove miranti ad accertare il grado di conoscenza della lingua straniera relativa all'area linguistica di destinazione, le capacità professionali e didattiche, nonché le doti di cultura in possesso dei candidati anche in relazione al tipo di istituzione presso la quale essi aspirano ad essere destinati.

Gli esami orali consistono in un colloquio durante il quale la commissione giudicatrice, oltre a verificare ed approfondire le capacità professionali e didattiche dei candidati, le doti di cultura ed il loro aggiornamento personale, le conoscenze linguistiche e socio-culturali dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione, valuterà, anche tenendo conto dell'esito delle prove scritte, l'attitudine all'espletamento delle funzioni all'estero e la loro idoneità complessiva ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero, formulando motivato giudizio.

Con il presente decreto sono approvati i programmi generali degli esami relativi a tutte le categorie di personale da destinare all'estero, nonché i programmi specifici e le prove d'esame riguardanti il personale da destinare presso gli istituti italiani di cultura ed il personale non docente di cui al precedente art. 3, punti 1/*c*) e 2) (vedere allegati numeri 1, 2, 3, 3-*bis*, 4).

Con separato decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono approvati i programmi specifici e le prove d'esame riguardanti le categorie indicate al precedente art. 3, punti 1/*a*), 1/*b*), 1/*d*).

Art. 6.

Lingue straniere

Le lingue delle quali è richiesta la padronanza sono le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, a seconda dell'area linguistica per la quale i candidati hanno fatto domanda di destinazione.

La distribuzione delle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere operanti all'estero — nelle quali verrà destinato il personale selezionato in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto — è disposta, di massima, per area linguistica, a seconda della lingua o delle lingue straniere richieste per il paese (o parte del paese) di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto con il quale vengono indetti gli esami, le aree linguistiche sono le seguenti:

1) *Area linguistica « francese »*:

Francia;
Albania;
Algeria;
Belgio;
Bulgaria;
Canada (Montreal);
Cecoslovacchia;
Grecia;
Iran;
Jugoslavia;
Libano;
Libia:
Lussemburgo;
Marocco;
Polonia;
Romania;
Senegal;
Siria;
Svizzera francese;
Tunisia;
Turchia;
Ungheria;
U.R.S.S.;
Zaire,

ed altri paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio di personale.

2) *Area linguistica « inglese »*:

Gran Bretagna;
Albania;
Australia;
Canada (Ottawa, Toronto, Vancouver);
Cecoslovacchia;
Danimarca;
Egitto;
Etiopia;
Finlandia;
Giappone;
Grecia;
India;
Iran;
Iraq;
Irlanda;
Israele;
Jugoslavia;
Libano;
Libia;
Kenya;
Malta;
Nigeria;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Polonia;
Romania;
Siria;
Somalia;
Svezia;
Turchia;
Ungheria;
U.R.S.S.;
U.S.A.,

ed altri paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio di personale.

3) *Area linguistica « spagnola » (e Paesi di lingua portoghese)*:

Spagna;
Argentina;
Brasile;
Cile;
Colombia;
Messico;
Perù;
Portogallo;
Uruguay;
Venezuela,

ed altri paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio di personale.

4) *Area linguistica « tedesca »*:

Germania Federale;
Albania;
Austria;
Bulgaria;
Cecoslovacchia;
Jugoslavia;
Polonia;
Romania;
Svizzera tedesca;
Ungheria;
U.R.S.S.,

ed altri paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio di personale.

Art. 7.

Ripartizione del punteggio fra le prove e valutazioni dei titoli - Formazione graduatorie di merito

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti così ripartiti:

20 punti per ciascuna prova scritta, se sono previste due prove: sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a 28/40, con non meno di 12/20 in una prova;

40 punti per la prova scritta, se unica: sono ammessi al colloquio i candidati che riportino in detta prova una votazione non inferiore a 28/40;

40 punti per il colloquio;

20 punti per i titoli professionali e culturali.

Superano il colloquio i candidati che avranno riportato non meno di 24/40 nel colloquio stesso.

Superano le prove d'esame, ed hanno titolo ad essere inclusi nelle relative graduatorie di merito, da compilare sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di cui all'annessa tabella, gli aspiranti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 56/80.

Si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato le prove di esame scritte ed orali con la votazione complessiva non inferiore a 56/80 indicata nel comma precedente.

Art. 8.

Inammissibilità alla destinazione all'estero

Considerato che il periodo minimo di permanenza all'estero, in base alla legislazione vigente, è di almeno tre anni scolastici-accademici, non sono ammessi a sostenere le prove d'esame, e comunque non possono essere destinati o reimpiegati all'estero, coloro i quali non hanno diritto a rimanere in servizio attivo nel triennio decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in cui si rendono disponibili i posti da coprire.

TITOLO II

Art. 9.

Personale ispettivo, direttivo e docente da assegnare agli istituti italiani di cultura, ed alle cattedre e lettorati presso istituti di istruzione universitaria stranieri.

Il personale ispettivo, direttivo e docente da assegnare agli istituti italiani di cultura deve assolvere, fra l'altro, al compito di far conoscere, nei paesi in cui operano, la realtà culturale italiana, di curare il funzionamento, ove siano previsti, dei lettorati di lingua e cultura italiana; di prestare la propria collaborazione nel campo della ricerca scientifica e dell'arte; di fornire servizi di informazione di carattere artistico, letterario, scientifico, bibliografico e sui mezzi di comunicazione di massa.

Il personale di cui sopra provvede anche agli adempimenti di competenza nei settori delle borse di studio per corsi universitari e post-universitari in Italia e fornisce il necessario supporto all'autorità diplomatica e consolare per le verifiche e le certificazioni in materia di equipollenza dei titoli di studio.

E' compito del personale in questione effettuare opportuna intermediazione fra gli ambienti imprenditoriali artistici, musicali, concertistici e teatrali locali e quelli italiani, promuovendo la diffusione in seno agli ambienti locali della produzione artistica e culturale italiana.

Compete al personale assegnato agli istituti di promuovere, d'intesa e col coordinamento degli uffici consolari competenti, le iniziative più idonee per favorire l'avanzamento culturale delle collettività italiane all'estero, per le quali costituiscono importanti punti di riferimento per i collegamenti con l'Italia.

I lettori di italiano, che sono destinati a prestare servizio nelle università straniere, assolvono, oltre al compito di insegnamento della lingua e della letteratura italiana, a funzioni di promozione della conoscenza della realtà culturale ed artistica del nostro paese.

I lettori possono essere chiamati a collaborare con gli istituti italiani di cultura per seguire iniziative e manifestazioni specifiche, artistiche e culturali, nonché qualora siano loro conferiti incarichi extra accademici, per organizzare con carattere continuativo iniziative e manifestazioni nell'area ove essi operano.

L'attività degli istituti e dei lettorati nonché del personale addetto è coordinata dalle rappresentanze diplomatiche che seguono e verificano i piani annuali e la realizzazione delle varie iniziative direttamente, o anche tramite gli uffici consolari, nell'ipotesi di istituti, ovvero di sezioni distaccate di istituti, rientranti nella circoscrizione consolare stessa.

In dipendenza delle funzioni istituzionali attribuite ai direttori di istituto, agli addetti e talvolta ai lettori, il predetto personale è tenuto a prestare la propria opera curando nel modo migliore il perseguimento degli obiettivi secondo le indicazioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari. In particolare il personale dovrà curare che con le autorità e gli ambienti locali, presso i quali verrà introdotto all'inizio della missione dalla competente rappresentanza diplomatico consolare, si stabilisca un rapporto di fiducia e collaborazione.

Gli aspiranti alla destinazione all'estero in qualità di addetti linguistici verranno reclutati fra il personale degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, limitatamente ad alcune classi di concorso, e fra quello universitario appartenente a determinate facoltà e dipartimenti, per essere inviato all'estero presso alcuni istituti italiani di cultura con funzioni di promozione, coordinamento, impulso degli studi di italianistica.

Essi dovranno rappresentare un valido punto di riferimento per le istituzioni locali in materia di didattica dell'italiano, organizzare presso gli istituti italiani di cultura un centro di servizio ed assistenza per gli insegnanti di italiano, curare la parte linguistica della biblioteca dell'istituto, nonché fornire consulenze per la parte di italianistica delle biblioteche delle istituzioni culturali locali e stimolare presso gli editori locali la produzione e la diffusione del libro d'autore italiano e delle opere letterarie italiane in genere.

Requisito fondamentale da parte dei candidati è quindi una solida esperienza di metodologia di insegnamento dell'italiano come lingua seconda e delle lingue in genere, nonché capacità direttive e organizzative in rapporto alle sopraindicate funzioni, da svolgere autonomamente sotto il profilo scientifico, ancorché in via gerarchicamente subordinata rispetto al capo missione diplomatico-consolare ed al direttore dell'istituto.

In alcuni istituti di istruzione universitaria stranieri può essere destinato a prestare servizio, preposto a cattedre o a dipartimenti di italiano, il personale docente proveniente dalle categorie specificamente contemplate per l'invio all'estero in qualità di docenti di cattedra nel precedente art. 3.

Tale personale, ancorché dipendente gerarchicamente dalla rappresentanza diplomatica competente, è funzionalmente inserito nel contesto dell'università di accoglimento e gode quindi della necessaria autonomia sotto il profilo scientifico operativo. Il personale stesso curerà comunque che la cattedra o il dipartimento cui è preposto svolga un'azione di promozione, coordinamento ed impulso dello studio dell'italiano, anche al di fuori del dipartimento stesso, e rappresenti un importante punto di riferimento per la cultura, la letteratura e l'arte italiane.

TITOLO III

Art. 10.

Provvedimenti d'urgenza

Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie di merito formate in base alle procedure di cui al presente decreto, per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti con le procedure previste dal presente decreto anche prima della scadenza biennale.

TITOLO IV

Art. 11.

Domande e documentazione

a) Domanda

Gli aspiranti alla destinazione all'estero compresi nelle categorie di cui al precedente art. 3 debbono inviare direttamente al Ministero degli affari esteri a mezzo raccomandata, entro e non oltre la data indicata nel decreto di indizione degli esami di cui all'art. 2 del presente decreto, apposita domanda documentata in carta legale — come da modello allegato — indirizzata alla Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X - Rep. reclutamento, specificando tipo di funzione richiesta e relativa area linguistica di cui al precedente art. 6.

Coloro che intendono sostenere gli esami per più di un tipo di funzione devono farne menzione nelle domande ed inoltrare altrettante domande, sempre in carta legale ed ugualmente documentate (originali o copie autenticate), indirizzate alla Direzione generale e ufficio sopraindicati, per ogni tipo di funzione richiesta.

Le domande dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato 5).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'autorità universitaria o scolastica o dal capo ufficio alle cui dipendenze l'aspirante presta servizio all'atto della presentazione della domanda stessa o, comunque, in conformità alle vigenti norme di legge.

Della data di spedizione farà fede il timbro postale.

b) Documentazione

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti qui di seguito elencati in originale o copia autenticata:

1) certificato dal quale risulti la votazione con cui è stato conseguito il titolo finale di studio e relativo alla categoria di appartenenza.

I direttori didattici inoltreranno il diploma magistrale o la laurea presentati per l'ammissione al concorso direttivo.

Gli insegnanti elementari inoltreranno il diploma di abilitazione o maturità magistrale;

2) attestato rilasciato dal diretto superiore comprovante che l'interessato ha superato con esito favorevole il periodo di prova nel ruolo di appartenenza in data non posteriore a quella indicata nel decreto di indizione degli esami di cui all'art. 2 del presente decreto e che pertanto ha diritto da tale data alla conferma nel ruolo di appartenenza.

Per quanto attiene al personale della scuola, tale attestato dovrà essere rilasciato dal provveditore agli studi per i presidi, per i direttori didattici e per gli ispettori tecnici; dai presidi e dai direttori didattici rispettivamente per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli insegnanti della scuola elementare e materna; dal diretto superiore per i professori dell'istruzione universitaria, per i funzionari dello Stato e per il personale non docente. (L'attestato in questione dovrà essere compilato secondo l'allegato modello 6);

3) stato matricolare e di servizio aggiornato all'anno scolastico in corso incluso;

4) curriculum dattiloscritto e firmato dall'aspirante;

5) limitatamente ai docenti titolari di matematica (classe concorso LXIII) e matematica applicata (classe concorso LXIV) il certificato di abilitazione all'insegnamento della fisica;

6) ogni altro titolo o documento, da presentare in originale ovvero in copia autenticata, che l'interessato ritenga utile allegare ai fini della valutazione, ivi incluso l'indice delle pubblicazioni che gli aspiranti presenteranno al momento del colloquio, qualora — superate la prova o le prove scritte — siano ammessi al colloquio stesso. Sia i titoli che le pubblicazioni dovranno essere rispettivamente posseduti o stampate entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

Non è ammesso fare riferimento a titoli o documenti comunque giacenti presso uffici scolastici o amministrativi o presso il Ministero degli affari esteri.

Le eventuali pubblicazioni saranno presentate dall'aspirante al momento del colloquio e dovranno essere stampate e non dattiloscritte. Non saranno esaminate ai fini della valutazione le pubblicazioni che risultino opera di più autori, nelle quali non sia espressamente specificato l'apporto personale dell'aspirante.

Art. 12.

Casi particolari di personale in posizione di comando, di assegnazione provvisoria o di fuori ruolo a disposizione di amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Per il personale che al momento della presentazione della domanda si trovi in posizione di comando o di assegnazione provvisoria o fuori ruolo a disposizione di amministrazione diversa da quella di appartenenza, gli adempimenti previsti al precedente art. 11 del presente decreto saranno espletati dalle autorità scolastiche o amministrative competenti per la sede di servizio.

Art. 13.

Casi di inammissibilità agli esami

Non saranno ammessi a sostenere gli esami coloro che:

1) non avranno documentato, mediante l'attestato di cui all'allegato n. 6, di aver compiuto per intero il prescritto periodo di prova nel ruolo di appartenenza non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione agli esami indicata nel decreto di indizione degli esami stessi di cui all'art. 2 del presente decreto;

2) avranno prodotto la domanda o le domande fuori termine (prima della pubblicazione del citato decreto di indizione degli esami o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione);

3) non avranno fatto autenticare la firma in calce alla domanda;

4) avranno omesso di riportare nella domanda le dichiarazioni contenute nel modello della stessa (allegato 5, punti *a, b, c, d*);

5) non avranno documentato il possesso delle abilitazioni all'insegnamento della fisica secondo quanto indicato nel precedente art. 11 punto b/5;

6) non risultino appartenenti ad una delle categorie previste all'art. 3 del presente decreto, in ordine al posto richiesto, fatte salve le eventuali variazioni disposte col decreto di indizione degli esami;

7) non abbiano titolo per effetto di disposizione di legge.

Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata fuori dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami.

Art. 14.

Convocazione dei candidati

Gli aspiranti ammessi alle prove di esame previste dall'art. 5 del presente decreto sono convocati dal Ministero degli affari esteri — Direzione generale delle relazioni culturali — mediante lettera raccomandata, inviata all'indirizzo dichiarato dall'interessato nella domanda.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.

L'amministrazione non è responsabile del ritardo o del mancato recapito dell'avviso di convocazione imputabile al servizio postale.

Art. 15.

Pubblicazione graduatorie

A conclusione degli esami di cui all'art. 5 del presente decreto le graduatorie di merito saranno pubblicate negli albi dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendono disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi.

Art. 16.

Assegnazione dei posti disponibili e destinazione all'estero

Il Ministero degli affari esteri assegna i posti disponibili nei limiti del contingente fissato col decreto di cui al precedente art. 2, secondo le esigenze di servizio delle sedi interessate, tenendo conto dei risultati delle prove d'esame previste dall'art. 5 del presente decreto e sulla base delle graduatorie di merito di cui al precedente articolo e dell'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero.

Art. 17.

Nulla osta delle amministrazioni e dei Ministeri competenti

Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 215/1967, in quanto applicabili, delle leggi n. 153/1971 e n. 604/1982 è destinato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del ministero di appartenenza.

Per il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo tecnico, del personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado, del personale non docente dei ruoli provinciali della scuola, nonché dei professori dell'istruzione universitaria e dei funzionari dei ruoli dello Stato, destinati all'estero, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico numero 740/1940 e 7 della legge n. 153/1971, si applicano le vigenti disposizioni.

TITOLO V

Art. 18.

Corsi di formazione ed orientamento preliminari alla destinazione all'estero

Durante le vacanze di fine anno scolastico e alla vigilia della destinazione all'estero, il personale destinato in una delle istituzioni di cui al precedente art. 1 dovrà obbligatoriamente frequentare appositi corsi di formazione ed orientamento organizzati, nell'arco di almeno 15 giorni, dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

Obbligo di residenza all'estero

Il personale assegnato all'estero deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno a risiedere all'estero per un periodo non inferiore a tre anni.

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione e agli albi del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE DA DESTINARE PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153.

I candidati dovranno dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua dell'area per la quale hanno fatto richiesta di destinazione in quanto essenziale strumento di lavoro per il personale direttivo e docente da destinare alle iniziative previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, è il sicuro possesso della lingua locale.

Le iniziative scolastiche e di assistenza scolastica previste dalla legge n. 153/1971 hanno fisionomia del tutto peculiare rispetto all'ordinamento scolastico nazionale.

Esse da un lato affiancano ed integrano con l'insegnamento della lingua italiana le scuole locali dell'obbligo scolastico — scuole che ogni congiunto di emigrato è tenuto a frequentare — dall'altro completano la cultura di base degli adulti (corsi popolari - corsi speciali di licenza media) e si prefiggono il loro perfezionamento professionale.

La conoscenza della lingua straniera dovrà quindi consentire sia l'inserimento in una nuova realtà socio-culturale sia lo studio approfondito delle strutture e delle attività scolastiche straniere; ciò al fine di poter collaborare con le autorità scolastiche locali e con i docenti stranieri per una valida ed articolata programmazione degli interventi integrativi di cui alla citata legge n. 153.

L'esame consta di due prove scritte, di cui una di capacità professionale ed un'altra di lingua, e di un colloquio.

La commissione in definitiva verificherà nei candidati:

la disponibilità ad operare in contesti scolastici e culturali diversi dal proprio al fine di assicurare alle nostre collettività una adeguata formazione sociale e culturale del Paese di adozione;

l'attitudine e la sensibilità a trasmettere quei valori culturali (nazionali e regionali) atti ad interessare le nostre collettività al Paese di origine.

Sarà saggiata infine la conoscenza, soprattutto nei confronti degli aspiranti appartenenti al personale ispettivo e direttivo, del quadro organizzativo e normativo delle istituzioni scolastiche italiane all'estero con riferimento al sistema scolastico nazionale.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE DA DESTINARE PRESSO LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza delle lingue straniere dell'area linguistica di richiesta destinazione. Infatti è necessario che il personale della scuola, chiamato ad operare in una realtà straniera, vi si possa inserire con padronanza di mezzi linguistici al fine di rendere proficua, sin dall'inizio, la sua attività.

Tale esigenza si impone in maniera particolare nei confronti dei candidati da destinare presso le sezioni italiane delle scuole europee, ove l'uso della lingua straniera è indispensabile strumento di lavoro e di comunicazione.

L'esame consta di due prove scritte, di cui una di capacità professionale ed un'altra di lingua, e di un colloquio.

Compito della commissione è, in definitiva, di accertare l'idoneità complessiva del candidato ad operare in un contesto culturale straniero, a contatto di discenti italiani e non, lontano dagli ausili e dalle strutture portanti della scuola metropolitana lì dove si impone che egli comprovi costantemente il suo spirito di iniziativa, il suo tatto, la sua competenza e il suo senso del dovere.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA, LE CATTEDRE E I LETTORATI NELLE UNIVERSITA' STRANIERE.

I candidati per gli istituti italiani di cultura all'estero, le cattedre ed i lettorati nelle istituzioni universitarie straniere dovranno dimostrare in primo luogo la padronanza delle lingue straniere dell'area linguistica di richiesta destinazione.

Per svolgere un proficuo lavoro negli ambienti culturali stranieri e per stabilire sin dal loro arrivo utili contatti con quanti frequentano l'istituto o l'istituzione universitaria straniera i candidati devono infatti potersi esprimere, nella lingua prescelta, con facilità e proprietà. Non può dimenticarsi, inoltre, che la lingua straniera sarà per loro uno strumento di comunicazione culturale.

Gli esami consistono in una prova scritta di capacità professionale, redatta nella lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione, ed in un colloquio.

Per gli aspiranti alla destinazione in qualità di addetti linguistici gli esami consistono in due prove scritte, di cui una riguardante la metodologia dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda ed un'altra di lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione, ed in un colloquio.

ALLEGATO 3-*bis*

PROGRAMMI SPECIFICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, PUNTO 1/*c* DA DESTINARE ALL'ESTERO IN QUALITA' DI ADDETTO E DI DIRETTORE DI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, NONCHE' DI ADDETTO LINGUISTICO.

Gli aspiranti alla destinazione all'estero in qualità di addetto e di direttore di Istituto italiano di cultura sosterranno un'unica prova scritta, da svolgersi nella lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione. Il tema viene scelto dalla commissione giudicatrice facendo specifico riferimento alla realtà moderna di un istituto italiano di cultura in cui attività di direzione, gestione ed impulso culturale — e correlate responsabilità a livello direttivo — nonché di collaborazione nelle menzionate attività, a livello di addetti, e attività docenti e scientifiche si fondono negli interessi della promozione della cultura e anche del «prodotto culturale» italiano.

Per gli aspiranti addetti agli istituti di cultura il titolo della prova scritta d'esame verrà scelto nell'ambito delle tematiche su enunciate.

Per gli aspiranti alla direzione di istituti di cultura la commissione ha facoltà di ampliare la scelta del titolo della prova scritta alle principali ed attuali tematiche di gestione di un ente di promozione culturale, a quelle relative alla conciliazione fra imprenditoria privata e pubblica nel mondo della cultura e dell'arte in Italia ed in Europa, invitando eventualmente il candidato ad arricchire il proprio elaborato con esperienze personali nei campi suddetti.

Da parte dei candidati, sia a livello di addetto che direttivo, si richiede che dimostrino di possedere anche una conoscenza vasta ed approfondita dei vari aspetti della cultura italiana, con speciale riguardo a quella del XIX e del XX secolo, così da essere in grado di assolvere validamente al compito di «operatori culturali» all'estero e di corrispondere alla domanda di cultura che incontreranno.

La durata della prova scritta è fissata, sia per gli aspiranti addetti che per gli aspiranti direttori, in sei ore ed è consentito l'uso del vocabolario italiano e di lingua.

Colloquio per gli aspiranti addetti.

In sede di colloquio, oltre che ad approfondire le conoscenze linguistiche dei candidati, nonché quanto da essi elaborato nella prova scritta, la commissione potrà fare riferimenti in primo luogo alla loro preparazione e agli interessi dimostrati nel corso degli studi universitari (tesi di laurea)

e negli anni di specializzazione. A tal fine la commissione potrà invitare i candidati a scegliere fra due o tre temi di conversazione. Spetterà loro, quindi, sviluppare il tema prescelto.

Questa prima parte del colloquio culturale è intesa a dare alla commissione una indicazione sulle capacità di riflessione critica e di esposizione dei candidati in campi che si suppone siano per loro più familiari.

La commissione potrà poi saggiare le conoscenze dei candidati su altri temi culturali — con prevalente accento su movimenti e personalità del periodo moderno e contemporaneo — nel campo letterario ed artistico (ivi compresi teatro e cinema) e delle arti figurative. Anche in tali campi la commissione dovrà da un lato accertare la preparazione dei candidati e, dall'altro, verificare quanto essi siano in grado di esporre sinteticamente ed organicamente lo stato delle loro conoscenze.

Del pari la commissione potrà tenere particolare conto dell'interesse dimostrato dai candidati a tenersi aggiornati non solo nei settori sopraindicati, ma anche nel più vasto contesto della odierna realtà politico-sociale italiana e quindi della loro capacità di trattare i principali problemi di attualità sotto questo profilo.

Colloquio per gli aspiranti direttori di istituti.

Nel sottoporre alla prova orale gli aspiranti alla direzione di un istituto di cultura che abbiano superato la prova scritta, la commissione giudicatrice terrà conto della varietà e complessità delle funzioni dei direttori degli istituti italiani di cultura all'estero, fra l'altro evidenziate nel presente decreto.

Partendo dall'incarico universitario o dirigenziale ricoperto correntemente dagli aspiranti stessi e operando altresì riferimenti alla prova scritta, la commissione orienterà il colloquio per accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti necessari per il conferimento delle funzioni direttive in un istituto italiano di cultura all'estero.

La commissione dovrà in particolare accertare la validità e profondità delle conoscenze dei vari aspetti della cultura italiana, dell'arte, del teatro e di tutte le principali manifestazioni e correnti artistiche e culturali nelle quali, in passato e più di recente, l'Italia è stata promotrice o partecipe.

La commissione valuterà anche le conoscenze che i candidati posseggono del mondo della cultura e dell'arte in Italia ed in Europa, dei principali enti, organismi, istituzioni, fondazioni — specie quelli italiani — che operano nel campo della cultura e dell'arte, nell'ottica dell'utilizzazione di tali importanti strumenti da parte di un istituto italiano di cultura all'estero.

Sarà altresì saggiata la conoscenza, da parte dei candidati, dei mezzi di comunicazione di massa, delle principali problematiche attuali ad essi connesse, nonché del mondo dell'imprenditoria pubblica e privata, nel campo culturale, teatrale ed artistico italiano ed europeo, nonché delle principali problematiche connesse con la sponsorizzazione da parte dell'industria privata delle manifestazioni artistiche.

La commissione, anche facendo riferimento ad eventuali esperienze dei candidati, sonderà nei candidati stessi le loro doti organizzative nell'ottica delle iniziative tradizionali degli istituti italiani di cultura, cui incombe spesso l'organizzazione di seminari, tavole rotonde, presentazioni letterarie, bibliografiche, teatrali, cinematografiche, ma anche di prestare il proprio determinante contributo di natura culturale ed artistica a manifestazioni di più ampio respiro e dimensione (come per esempio fiere economiche, settimane e quindicine italiane, « made in Italy », celebrazioni politiche, sociali, ecc.) nelle quali l'Italia è chiamata a vario titolo a partecipare.

Tornerà utile il possesso da parte dei candidati di sufficienti conoscenze nei rami più moderni della produzione italiana nei quali elementi e valori di natura culturale si affiancano e sostengono quelli economici e commerciali, come il « design » e l'alta moda: settori nei quali è agevole scorgere, al di là dell'aspetto commerciale, una linea ed un insieme di tematiche anche di ordine culturale.

I candidati dovranno tener presente inoltre che nell'ambito dei compiti degli istituti, fatta salva naturalmente la possibilità di essere affiancati e coadiuvati da esperti del ramo specifico, i direttori vengono spesso chiamati a fornire il loro apporto per l'organizzazione di mostre, retrospettive ed altre iniziative di amplissima risonanza nel settore dell'arte, pittura e architettura (anche moderna) e che quindi dovranno essere — sotto i profili conoscitivi ed organizzativi — adeguatamente dotati.

Addetto linguistico.

Gli aspiranti alla destinazione all'estero, presso gli istituti italiani di cultura, in qualità di addetti linguistici, sosterranno due prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta, in italiano, verterà sui problemi e metodologie connesse all'insegnamento all'estero dell'italiano come lingua seconda.

Nella scelta del titolo della prova la commissione esaminatrice potrà fare riferimento alle diverse esperienze dell'insegnamento dell'italiano in paesi esteri e richiedere ai candidati di illustrare eventuali loro esperienze dirette nel settore.

Potrà anche essere richiesto ai candidati di fare opportuno riferimento ai modelli di insegnamento, alle loro interdipendenze e ai più recenti sviluppi pedagogici.

La durata della prova scritta è fissata in cinque ore.

La seconda prova scritta, nella lingua straniera dell'area linguistica di destinazione richiesta, consisterà nello svolgimento di un tema il cui titolo sarà scelto dalla commissione esaminatrice fra le problematiche di carattere didattico-culturali proprie di un istituto italiano di cultura visto come centro di servizio, assistenza e diffusione della lingua italiana.

La durata della seconda prova scritta è fissata in cinque ore ed è consentito l'uso del vocabolario.

Colloquio per gli aspiranti addetti linguistici.

Il colloquio verterà sugli aspetti di metodologia didattica dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, su quelli organizzativi, gestionali e di coordinamento dei vari enti, istituti, organismi che all'estero si occupano di studio ed insegnamento dell'italiano.

La commissione giudicatrice, traendo anche lo spunto dalle esperienze eventualmente fatte dal candidato, passerà quindi a valutare le sue capacità direttive ed organizzative in rapporto alle funzioni da svolgere in un contesto culturale, sociale e linguistico straniero, approfondendo anche la padronanza della lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione.

La commissione giudicatrice inviterà anche il candidato ad illustrare i punti salienti delle pubblicazioni da lui eventualmente prodotte nel settore dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

ALLEGATO 4

PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE NON DOCENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, PUNTO 2), DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO.

I candidati sosterranno una sola prova scritta nella lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione.

Essa consisterà nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste, ecc.), nella lingua dell'area linguistica di destinazione.

La durata della prova scritta è fissata in cinque ore ed è consentito l'uso del vocabolario.

In sede di colloquio si provvederà ad accertare le capacità e le doti dei candidati in relazione alle specifiche mansioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le quali essi concorrono, a verificare le loro conoscenze linguistiche, nonché l'attitudine dei candidati stessi a svolgere le specifiche mansioni nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

ALLEGATO 5

MODELLO DI DOMANDA
(su carta legale)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X - Reparto reclutamento - Settore (vedi nota 1) - Piazzale della Farnesina 00194 - ROMA.

e, per conoscenza:

Al provveditore agli studi di . . . .
(per i presidi, direttori didattici, ispettori tecnici)
ovvero:

Al preside della scuola . . . .
(per i docenti delle scuole secondarie e per i non docenti)
ovvero:

Al direttore didattico della scuola . . . .
(per gli insegnanti elementari e per i non docenti)
ovvero:

Al preside della facoltà di . . . .
dell'Università degli studi di . . . .
(per i docenti, ricercatori ed assistenti dell'istruzione universitaria)
ovvero:

Al capo dell'ufficio di . .
(per i funzionari)

. l . sottoscritt . (2) . . . nat . a .
(cognome e nome) (luogo di nascita)
il . . titolare della cattedra di (3) .
classe di concorso (4) . . (livello o parametro . .)
in servizio presso la scuola (ovvero Università, facoltà, ecc.) . di (provveditorato agli studi di .) in qualità di . . in assegnazione provvisoria presso .
(qualifica rivestita e materia d'insegnamento)
in posizione di comando o fuori ruolo presso .
chiede di essere destinat . a prestare servizio all'estero presso . . (vedi nota 1), codice funzioni/mansioni .
(vedi nota 8) in una delle sedi dell'area linguistica inglese/francese/spagnola/tedesca (5).

. l . sottoscritt . dichiara sotto la sua personale responsabilità (6):

a) di conoscere la seguente lingua .
a livello scolastico ☐
corrente ☐

b) di avere diritto a rimanere in servizio attivo nel triennio . . (vedasi decreto di indizione degli esami)

c) di non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari (7);

d) di non aver procedimenti penali o provvedimenti disciplinari in corso (7).

. l . sottoscritt . dichiara di aver/non aver inoltrato domanda per altro/i incarico/chi (in caso affermativo specificare quale o quali . . codice funzioni/mansioni . .).

Acclude i seguenti documenti in originale (o copia autenticata):

1) . . . .
2) . .
3) . .
4) . . .
5) . . .
6) . . .
7) . . . .

Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo: località . . c.a.p. . . provincia . . .
via . . n. civico . . tel. (pref.) .
impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

Data, .

Firma . . .

Per l'autentica della firma del . .
Data dell'autentica .
Visto:

Timbro dell'ufficio Firma . .
(dell'autorità competente)

(1) Specificare uno soltanto dei seguenti: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, iniziative scolastiche e di assistenza di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, istituti italiani di cultura, lettorati, non docenti. I candidati che avessero particolare interesse ad una destinazione presso una « scuola europea » sono pregati di farne menzione.

(2) Per le coniugate indicare il cognome da nubile seguito dal cognome del marito.

(3) Limitatamente ai docenti di scuola secondaria.

(4) Riportare il numero della classe di concorso e l'esatta dicitura. (Così come indicato nel decreto ministeriale 3 settembre 1982 - *Gazzetta Ufficiale*: supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982).

(5) Vedi art. 6 del decreto.

(6) Tali dichiarazioni devono essere riportate pena l'esclusione dagli esami.

(7) Precisare in caso contrario.

(8) Indicare il numero di codice funzioni/mansioni riportato nel decreto di indizione degli esami.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI ATTESTATO (*)
(di cui all'art. 11, lettera *b*), punto 2)

IL RETTORE . . . .
(per i professori universitari)

ovvero

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI . . . . .
(per i ricercatori universitari)

ovvero

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI . . . . .
(per i presidi, i direttori didattici, gli ispettori tecnici)

ovvero

IL PRESIDE DELLA SCUOLA . . . . .
(per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado)

ovvero

IL DIRETTORE DIDATTICO DELLA SCUOLA . . . . .
(per gli insegnanti elementari e di scuola materna)

Visti gli atti d'ufficio;

Sentito il comitato di valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (per i docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli insegnanti elementari);

Attesta

che . . . . . . nat . a . . . . . . il . . .
(nome e cognome)
in servizio presso la scuola . . . . in qualità di . .
. . . . . . immess . nei ruoli del . . . . . di
(qualifica rivestita e disciplina d'insegnamento) (qualifica)
scuola . . . . cattedra . . . . .
(primaria, secondaria primo e secondo grado)
classe in concorso (1) . . . . a decorrere dal . . . .
per effetto di . . . . . ha superato con esito favo-
(concorso o legge)
revole il periodo di prova in data . . . . . . ed ha pertanto diritto da tale data alla conferma nel ruolo di appartenenza.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Data, ...

Firma . . . . . .

Timbro dell'ufficio

(*) *Nota bene*: tale schema di attestato dovrà essere opportunamente modificato per i professori dell'Istruzione universitaria, i funzionari dello Stato e per il personale non docente appartenente ai ruoli provinciali della scuola statale.

(1) Riportare il numero della classe di concorso e l'esatta dicitura (decreto ministeriale 3 settembre 1982 - *Gazzetta Ufficiale*: supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982).

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
(massimo 20 punti)

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso per la cattedra o posto ricoperto:

laurea:

con voti 110 e 110 e lode . . . . . punti 3
con voti da 99 a 109 . . . . . . » 2
con voti da 88 a 98 . . . . » 1

diploma di accademia di belle arti ovvero diploma rilasciato da un conservatorio al compimento del relativo corso di studi:

con voti 30 . . . . punti 3
con voti da 27 a 29 . . . . » 2
con voti da 24 a 26 . . . . » 1

diploma di scuola o istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma di abilitazione del grado preparatorio:

con voti 60 ovvero 10 . . . . . . punti 3
con voti da 54 a 59 ovvero 9 . . . . . » 2
con voti da 48 a 53 ovvero 8 . . . . . » 1

diploma di qualifica professionale rilasciato da istituto professionale (o equipollente):

con voti 100/100 . . . . punti 3
con voti 90/100 . . . . » 2
con voti 80/100 . . . . » 1

licenza di scuola secondaria di primo grado:

con il giudizio di ottimo ovvero punti 10 . punti 3
con il giudizio di distinto ovvero punti 9 . » 2
con il giudizio di buono ovvero punti 8 . » 1

licenza elementare » 3

Titoli di studio diversi da quelli richiesti per l'ammissione per la cattedra o posto ricoperto - Altri titoli:

per ogni altra laurea conseguita: punti 2

per ogni altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito (soltanto in assenza di valutazione della laurea) . » 1

licenza di scuola secondaria di primo grado conseguita con una votazione non inferiore a punti 9 ovvero al giudizio di distinto (soltanto in assenza di valutazione della laurea o del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado) . » 2

libera docenza . » 2

diploma di specializzazione post lauream . » 1

attestato finale di corso di perfezionamento post lauream previsto da istituti universitari . » 0,5

per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito ai concorsi per esami conseguiti per classi diverse da quella della disciplina di insegnamento (si valutano fino ad un massimo di due) » 1

diploma finale rilasciato dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari . » 5

pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, didattico attinenti alla funzione culturale o scolastica da svolgere (edite e non dattiloscritte e dalle quali risulti l'apporto specifico del candidato qualora siano opera di più autori) fino a . . » 3

per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella in cui viene sostenuta la prova scritta, tradotto ed autenticato, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani e stranieri a seguito di corsi di durata almeno biennale:

a) per le seguenti lingue straniere: arabo; cinese; giapponese; portoghese; russo; (fino ad un massimo di punti 6) » 3

b) per altre lingue straniere (fino ad un massimo di punti 4) » 2

per ogni anno scolastico o accademico di servizio, con il possesso del titolo specifico, prestato all'estero per almeno centottanta giorni, presso le istituzioni scolastiche e culturali indicate dall'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, con incarico, supplenza annuale o nomina comunque conferiti, purché convalidati da decreto ministeriale o dalle competenti autorità diplomatiche o consolari (fino ad un massimo di punti 3) » 1

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1985.

Indizione degli esami per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero (art. 1, comma sesto, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604 ed in particolare l'art. 1, comma sesto;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1985 emanato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero per il numero dei posti di cui all'annessa tabella e per le categorie indicate nell'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, ad eccezione della categoria docenti di cattedra, codice funzioni 34.

Art. 2.

Le domande compilate in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1984 dovranno essere inviate direttamente al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali - Ufficio X - Reparto reclutamento - Piazzale della Farnesina, 00194 Roma esclusivamente a mezzo raccomandata spedita per posta entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Della data di spedizione farà fede il timbro postale.

Art. 3.

Tutti i candidati sono ammessi alle prove di selezione con riserva.

Il Ministero degli affari esteri può disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, e con decreto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

L'esclusione è disposta con provvedimento del Ministero degli affari esteri e del contenuto di esso sarà data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata. In pendenza di impugnativa il candidato escluso è comunque ammesso alle prove di selezione con riserva.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1985

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1985
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 83

TABELLA

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DA DESTINARE PRESSO:

a) *istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n.* 153
(corsi a beneficio dei connazionali all'estero)

Categoria	Funzioni	Codice funzioni	Numero posti
Insegnanti scuola materna	insegnamento	001	—
Insegnanti elementari	insegnamento	002	32
Docenti materie letterarie scuola secondaria di I grado (classe LVII)	insegnamento	003	22
Direttori didattici	direttive	004	9
Presidi scuole secondarie I grado	direttive	005	1

b) *Scuole italiane all'estero*

Categoria	Funzioni	Codice funzioni	Numero posti
Insegnanti scuola materna	insegnamento	006	1
Insegnanti elementari	insegnamento	007	16
Docenti materie letterarie scuola secondaria di I grado (classe LVII)	insegnamento	008	5
Docenti scuola secondaria di I grado di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe LXXXV)	insegnamento	009	4
Docenti di lingua straniera (inglese) nella scuola secondaria di I grado (classe LX)	insegnamento	009-*bis*	1
Docenti di educazione tecnica nella scuola secondaria di I grado (classe XXXIX)	insegnamento	009-*ter*	1
Docenti di educazione artistica nella scuola secondaria di I grado (classe XXXIV)	insegnamento	009-*quater*	—
Docenti di educazione musicale nella scuola secondaria di I grado (classe XXXVIII)	insegnamento	009-*quinquies*	—
Docenti scuola secondaria di II grado di:			
lingua e civiltà straniere (inglese e francese) nella scuola secondaria di II grado (classe LXII)	insegnamento	010	1 (inglese tecnico)
costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe XX)	insegnamento	010-*bis*	—
discipline e tecniche commerciali e aziendali (classe XXIII)	insegnamento	011	—
discipline giuridiche ed economiche (classe XXV)	insegnamento	012	—
disegno e storia dell'arte (classe XXXII)	insegnamento	013	1
elettrotecnica (classe XLI)	insegnamento	014	1
matematica (classe LXIII) purché con l'abilitazione all'insegnamento della fisica	insegnamento	016	—
matematica applicata (classe LXIV) purché con l'abilitazione all'insegnamento della fisica	insegnamento	017	—
matematica e fisica (classe LXV)	insegnamento	018	5

Categoria	Funzioni	Codice funzioni	Numero posti
—	—	—	—
materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (classe LXVI)	insegnamento	019	2
materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali (classe LXIX)	insegnamento	020	4
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe LXXII)	insegnamento	021	—
meccanica, macchine e disegno (classe LXXV)	insegnamento	022	—
scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (classe LXXXIV)	insegnamento	023	—
scienze naturali, chimica e geografia (classe LXXXVI)	insegnamento	024	1
filosofia, scienze dell'educazione e storia (classe XLIII)	insegnamento	025	1
topografia, ecc. (classe CXIV)	insegnamento	026	—
Direttori didattici	direttive	027	1
Presidi di scuola secondaria di I grado	direttive	028	—
Presidi di istituto di istruzione secondaria di II grado	direttive	029	1
c) *Istituti italiani di cultura*			
Addetto	addetto di istituto	030	14
Addetto linguistico	addetto linguistico presso l'istituto	031	1
Direttore	direttore	032	6
d) *Istituzioni straniere di istruzione universitaria*			
Lettore	lettore	033	17

PERSONALE NON DOCENTE DA DESTINARE PRESSO:

a) *Istituzioni di cui alla legge* 3 *marzo* 1971, *n.* 153 (corsi a beneficio dei connazionali all'estero)
b) *Scuole italiane all'estero*
c) *Istituti italiani di cultura*

Categoria	Funzioni	Codice mansioni	Numero posti
—	—	—	—
Segretari (ex carriera di concetto)	vedi D.P.R. n. 420/1974	101	9
Applicati di segreteria (ex carriera esecutiva)	vedi D.P.R. n. 420/1974	102	5
Bidelli (ex carriera ausiliaria)	vedi D.P.R. n. 420/1974	103	7

N.B.

1) Il calendario delle prove d'esame, a seconda delle categorie, verrà fissato dando priorità alle categorie per le quali sono indicate disponibilità di posti.

2) Data la validità biennale delle graduatorie, i candidati a categorie per le quali non sono attualmente disponibili posti dovranno ugualmente presentare domanda per partecipare alle prove d'esame, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto ministeriale 24 maggio 1985.

(1919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1985.

Programmi e prove di esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove, fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere (art. 1, ultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, con particolare riferimento all'art. 1, ultimo comma;

Visto il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1957, n. 972;

Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Viste le leggi 3 gennaio 1960, n. 102 e 19 maggio 1965, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 153;

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 327;

Vista la legge 13 novembre 1980, n. 789;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 relativo alle nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata e successive integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le prove di esame ed i relativi programmi per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere.

I programmi, con l'indicazione delle prove di esame, sono allegati al presente decreto (allegato 1).

E' altresì approvata la ripartizione del punteggio tra le singole prove secondo la tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Sono, inoltre, fissati i criteri di valutazione dei titoli secondo l'annessa tabella (allegato 3).

Roma, addì 9 marzo 1985

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

ALLEGATO 1

A) CORSI DI CUI ALLA LEGGE 3 MARZO 1971, n. 153

INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi culturali ed educativi, in particolare sulle condizioni linguistiche, emergenti in una situazione migratoria in un Paese straniero e sulla funzione che l'insegnante di scuola materna è chiamato a svolgere. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi generali dell'insegnamento, con particolare riguardo alle istituzioni di cui alla legge n. 153/71. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione; la conoscenza dei problemi psicologici e sociali dell'emigrazione, nonchè la conoscenza delle norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi culturali ed educativi, in particolare sulle condizioni linguistiche, emergenti in una situazione migratoria in un Paese straniero e sulla funzione che l'insegnante di scuola elementare è chiamato a svolgere. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi generali dell'insegnamento, con particolare riguardo alle istituzioni di cui alla legge n. 153/71. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione; la conoscenza dei problemi psicologici e sociali dell'emigrazione, nonchè la conoscenza delle norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi culturali ed educativi, in particolare sulle condizioni linguistiche, emergenti in una situazione migratoria in un Paese straniero e sulla funzione che il docente di scuola media è chiamato a svolgere. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi generali dell'insegnamento, con particolare riguardo alle istituzioni di cui alla legge n. 153/71. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei princi-

pali Paesi dell'area linguistica di destinazione; la conoscenza dei problemi psicologici e sociali dell'emigrazione, nonchè la conoscenza delle norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

DIRETTORE DIDATTICO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi culturali ed educativi, in particolare sulle condizioni linguistiche, emergenti in una situazione migratoria in un Paese straniero e sulla funzione che il direttore didattico è chiamato a svolgere. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi organizzativi e didattici, con particolare riguardo alle istituzioni di cui alla legge n. 153/71. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione; la conoscenza dei problemi psicologici e sociali dell'emigrazione nonche la conoscenza delle norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

PRESIDE (SCUOLA MEDIA)

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi culturali ed educativi, in particolare sulle condizioni linguistiche, emergenti in una situazione migratoria in un Paese straniero e sulla funzione che il preside di scuola media è chiamato a svolgere. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi organizzativi e didattici, con particolare riguardo alle istituzioni di cui alla legge n. 153/71. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali Paesi dell'area linguistica di destinazione; la conoscenza dei problemi psicologici e sociali dell'emigrazione nonchè la conoscenza delle norme che disciplinano il funzionamento delle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

B) SCUOLE ALL'ESTERO

INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sul ruolo dell'insegnante in una scuola materna operante in un contesto straniero e sui principali problemi che scaturiscono da tale situazione. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste, ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi generali dell'insegnamento con particolare riguardo a quelli del settore della scuola materna. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione; i livelli di aggiornamento relativamente al settore della scuola materna, nonché la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero. Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sul ruolo dell'insegnante in una scuola elementare operante in un contesto straniero e sui principali problemi che scaturiscono da tale situazione. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste, ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi generali dell'insegnamento con particolare riguardo a quelli del settore della scuola elementare. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione; i livelli di aggiornamento relativamente al settore della scuola elementare, nonchè la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero. Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sul ruolo dell'insegnante in una scuola secondaria di primo grado operante in un contesto straniero e sui principali problemi che scaturiscono da tale situazione. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi didattici generali ed in particolare su quelli della disciplina o delle discipline di insegnamento. Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato: la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione; i livelli di aggiornamento relativamente alle discipline di insegnamento per le quali il candidato concorre, nonchè la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero. Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero. Il candidato che concorra per materie letterarie nelle scuole europee dovrà dimostrare di essere in possesso delle abilità didattiche richieste per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

DOCENTE DI SCUOLA O ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sul ruolo dell'insegnante in una scuola o in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado operante in un contesto straniero e sui principali problemi che scaturiscono da tale situazione. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova scritta consiste nella traduzione di un brano (libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi didattici generali ed in particolare su quelli della disciplina o delle discipline di insegnamento.

Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione; i livelli di aggiornamento relativamente alle discipline di insegnamento per le quali il candidato concorre, nonché la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

Il candidato che concorra per materie letterarie, materie letterarie e latino, materie letterarie, latino e greco nelle scuole europee dovrà dimostrare di essere informato sulle moderne teorie linguistiche e sulle relative implicazioni di ordine metodologico.

Egli dovrà inoltre dar prova di essere in possesso delle abilità richieste per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Il candidato che concorra per filosofia e scienze dell'educazione, filosofia, scienze dell'educazione e storia nelle scuole europee dovrà dimostrare di possedere la capacità di utilizzare le conoscenze di storia della filosofia sul piano di una impostazione teorico-sistematica dei grandi temi del sapere filosofico.

Il candidato che concorra per matematica e fisica nelle scuole europee dovrà dimostrare di conoscere la matematica moderna e le corrispettive implicazioni metodologiche nell'insegnamento a livello di scuola secondaria superiore.

DIRETTORE DIDATTICO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva nelle scuole elementari italiane all'estero. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste, ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi organizzativi gestionali e didattici riguardanti le scuole elementari.

Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area liguistica di destinazione, nonché la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

PRESIDE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva nelle scuole secondarie di primo grado italiane all'estero. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste ecc.) nella lingua dell'area linguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi organizzativi gestionali e didattici riguardanti le scuole secondarie di primo grado.

Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione, nonché la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

PRESIDE DI SCUOLA O ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta verte sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado italiani all'estero. La durata della prova è fissata in cinque ore.

2) La seconda prova consiste nella traduzione di un brano (da libri, giornali, riviste, ecc.) nella lingua dell'area liguistica di destinazione. La traduzione sarà completata da un riassunto, sempre in lingua straniera, dell'argomento del brano. La durata della prova è fissata in cinque ore.

3) Il colloquio verterà sui problemi organizzativi gestionali e didattici riguardanti le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il colloquio dovrà anche accertare nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione, nonché la conoscenza dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

C) LETTORI

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

1) Con la prova scritta, da svolgersi nella lingua dell'area linguistica di destinazione, il candidato dovrà dimostrare di saper individuare l'impostazione culturale, gli itinerari metodologici ed eventualmente gli strumenti organizzativi finalizzati alla migliore conoscenza ed alla più ampia diffusione di un'opera, di un autore o di un movimento della letteratura italiana in uno dei principali paesi dell'area linguistica in cui sarebbe chiamato ad operare. La durata della prova è fissata in sei ore.

2) Il colloquio verterà sui problemi specifici connessi con l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana in una struttura universitaria straniera, con gli opportuni riferimenti alle attuali teorie linguistiche.

Il colloquio dovrà, altresì, accertare il possesso da parte del candidato di una organica conoscenza dei fenomeni culturali ed artistici più significativi della civiltà italiana contemporanea.

Il colloquio dovrà accertare inoltre nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, dell'assetto socio-politico, dell'organizzazione scolastica e degli ordinamenti universitari di uno dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione e la sua capacità di collegarla con la corrispondente realtà nel nostro paese.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto accademico e culturale straniero.

ALLEGATO 2

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO TRA LE SINGOLE PROVE

Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti così ripartiti:

20 punti per ciascuna prova scritta, se sono previste due prove: sono ammessi al colloquio i candidati che riportino nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a 28/40, con non meno di 12/20 in una prova;

40 punti per la prova scritta, se unica: sono ammessi al colloquio i candidati che riportino in detta prova una votazione non inferiore a 28/40;

40 punti per il colloquio;

20 punti per i titoli professionali e culturali.

Superano il colloquio i candidati che avranno riportato non meno di 24/40 nel colloquio stesso.

Superano le prove di esame, ed hanno titolo ad essere inclusi nelle relative graduatorie di merito, da compilare sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di cui alla tabella (allegato 3) pure annessa al presente decreto, gli aspiranti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 56/80.

Si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato le prove d'esame scritte ed orali con la votazione complessiva non inferiore a 56/80.

ALLEGATO 3

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
(massimo 20 punti)

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso per la cattedra o posto ricoperto:

laurea:

con voti 110 e 110 e lode . . . . . . punti 3
con voti da 99 a 109 . . . . . » 2
con voti da 88 a 98 . . . . » 1

diploma di Accademia di belle arti ovvero diploma rilasciato da un Conservatorio al compimento del relativo corso di studi:

con voti 30 . . . . » 3
con voti da 27 a 29 . . . . » 2
con voti da 24 e 26 . . . . » 1

diploma di scuola o istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma di abilitazione del grado preparatorio:

con voti 60 ovvero 10 . . . . . . punti 3
con voti da 54 a 59 ovvero 9 . . . . . » 2
con voti da 48 a 53 ovvero 8 . . . . . . » 1

Titoli di studio diversi da quelli richiesti per l'ammissione per la cattedra o posto ricoperto - altri titoli:

per ogni altra laurea conseguita . . . . punti 2

per ogni altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito (soltanto in assenza di valutazione della laurea) . . . . . » 1

libera docenza . . . . » 2

diploma di specializzazione post lauream . . » 1

attestato finale di un corso di perfezionamento post lauream previsto da istituti universitari . . . » 0,5

per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito ai concorsi per esami conseguiti per classi diverse da quella della disciplina di insegnamento (si valutano fino ad un massimo di due) . . . . » 1

pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, didattico attinenti alla funzione culturale o scolastica da svolgere (edite e non dattiloscritte e dalle quali risulti l'apporto specifico del candidato qualora siano opera di più autori) fino a . . . . » 3

per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella in cui viene sostenuta la prova scritta, tradotto ed autenticato, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani e stranieri a seguito di corsi di durata almeno biennale:

a) per le seguenti lingue straniere: arabo; cinese; giapponese; portoghese; russo; (fino ad un massimo di punti 6) . . . . » 3

b) per altre lingue straniere (fino ad un massimo di punti 4) . . . . » 2

per ogni anno scolastico o accademico di servizio, con il possesso del titolo specifico, prestato all'estero per almeno 180 giorni, presso le istituzioni scolastiche e culturali indicate dall'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, con incarico, supplenza annuale o nomina comunque conferiti, purché convalidati da decreto ministeriale o dalle competenti autorità diplomatiche o consolari (fino ad un massimo di punti 3) » 1

(1918)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651143/4) - Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.